



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 66 del 06.08.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in Porto Cesareo alla Via [REDACTED]
Ricorso contro cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì 06 del mese di Agosto, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 46/90
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- In data 31.10.2007, la Commissione Provinciale di Lecce, su segnalazione del Registro delle Imprese, deliberava la contestazione dei requisiti alla Ditta [REDACTED], esercente attività di impiantista, abilitato all'Albo Imprese Artigiane per le lett. A-C-D-E dell'art. 1 della L. 46/90, in quanto lo stesso denunciava al R.I., inizio attività di cui alle lett. B-F-G- della medesima legge, avvalendosi di un responsabile tecnico;
- Con nota n. 7156 del 2.11.2007, la CPA, portava a conoscenza del predetto Sig. [REDACTED] della decisione assunta, invitandolo alle controdeduzioni;
- In data 3.12.2007, il Sig. [REDACTED] produceva le controdeduzioni chiedendo anche di essere sentito;
- In data 17.1.2008, inaudita altera parte, la CPA, decideva di cancellare d'ufficio il Sig. [REDACTED] poiché "dal 5.8.2007, si avvale della collaborazione del Responsabile Tecnico per l'esercizio dell'attività di cui alle lett. B-F-G art. 1, legge 46/90, in contrasto con il disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L. 443/85";
- Per mandato del Sig. [REDACTED], lo Studio Legale [REDACTED], corrente in Leverano alla Via [REDACTED], diffidava la CPA a revocare il provvedimento in regime di autotutela, previo immediato ascolto del proprio assistito;
- In data 7.2.2008, la CPA deliberava di riattivare la posizione in Albo della Ditta di che trattassi, invitando la medesima a presentarsi per essere ascoltato;
- Come da verbale in atti, in data 28.2.2008, il sig. [REDACTED] veniva ascoltato;
- In data 6.3.2008, la CPA deliberava di confermare la cancellazione dall'Albo per le medesime motivazioni assunte con la deliberazione del 17.1.2008, notificando all'interessato la decisione in data 6.3.2008, pro. N. 1700, accusata in ricezione in data 26.3.2007;
- In data 11.4.2008, il Sig. [REDACTED] produceva ricorso a questa Commissione avverso tale decisione, assumendo in diritto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 443/85, oggetto dell'attività artigiana è la prevalenza del fattore lavoro rispetto al capitale, nonché la previsione espressa del responsabile tecnico che necessariamente deve essere indicato nella posizione dell'albo, escludendosi che esso debba coincidere con la persona fisica dell'imprenditore (C.M. 3209/90);

Ritenuto che:

- Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia, è la possibilità per un'impresa artigiana, che non ha il requisito tecnico professionale per lo svolgimento di talune attività previste dall'art. 1 della L. 46/90, di nominare per queste ultime, un responsabile tecnico;
- In linea di principio, , ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 443/85, è imposto in capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per le attività regolamentate, infatti, è imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente e manualmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri inerenti alla direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo, pertanto a norma della C.M. n. 3439/1998, il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con l'artigiano titolare dell'impresa;
- l'art. 3 della medesima legge nello stabilire espressamente *il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane*, non preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di esercitare altre imprese di differente natura (nel settore industriale, commerciale o agricolo) dove lo svolgimento di lavoro personale nel processo produttivo non viene richiesto necessariamente e la partecipazione può essere più indiretta;
- nessuna norma, inoltre, preclude la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere all'interno della propria impresa, attività plurime anche di differente natura, la cui

legittimità andrà valutata sulla base dei criteri generali contenuti nella legge, in particolare sulla base della compatibilità, in termini funzionali, con il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana, che quindi deve risultare prevalente;

- la possibilità per l'imprenditore artigiano di svolgere altra attività, diversa da quella principale, ma a questa strettamente collegata, viene confermata da numerose e prevalenti pronunce delle CC.RR.A, le quali ritengono che l'impresa artigiana possa esercitare un'attività secondaria e preporvi un responsabile tecnico, nella figura di un dipendente o di un collaboratore o di un associato in partecipazione, diverso dal titolare, a condizione che sia accertato il vincolo di sussidiarietà tra l'attività secondaria e quella principale. Tale attività secondaria non potrà essere qualificata come artigiana, stante il divieto di cui all'art. 2 della L 433/85, ma andrà iscritta unicamente al Registro imprese.
- I criteri con cui valutare la prevalenza non sono dati in maniera astratta e meramente quantitativa, ma, così come affermato in più riprese dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, devono essere rapportati, in termini qualitativi oltre che quantitativi, alla reale e concreta struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, tenendo presente il tipo di attività svolta, in modo da appurare la preminenza funzionale del lavoro svolto, in maniera personale e professionale, nel processo produttivo dell'impresa artigiana rispetto all'impegno profuso in altre attività;
- Si deve ritenere pertanto che se la ulteriore attività, non sia assorbente al punto da compromettere la natura della qualifica di impresa artigiana, questa possa essere svolta mantenendo l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- nel caso di specie, il Sig. ██████████, ha nominato il Responsabile tecnico limitatamente alle attività di cui alle lett. B-F-G, dimostrando, come da documenti in atti, che tali attività sono del tutto marginali, nonché connessi e sussidiari, all'attività principale svolta, incidendo sul volume d'affari in minima parte, laddove per volume d'affari s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, così come definito dall'art. 20 del D.P.R. n. 633/1997

P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. ██████████ con sede in Porto Cesareo alla Via ██████████, contro la cancellazione d'Ufficio dall'albo delle Imprese Artigiane, mantenendo la iscrizione all'Albo Imprese Artigiane per l'attività di cui alle lett. A-C-D-E, art. 1, L. 46/90; per le attività di cui alle lett. B-F-G- della medesima legge resta ferma l'iscrizione al solo Registro Imprese;
- di invitare la CPA per il futuro, ad una valutazione relativa alla prevalenza del lavoro artigiano ed alla strumentalità ed accessorietà delle altre attività svolte dall'imprenditore artigiano, attraverso un responsabile tecnico;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)


Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)
